



Comune di Montichiari

REGOLAMENTO DEI COMMITATI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione di C.C. N° ____ del _____

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Montichiari promuove la libera costituzione dei Comitati di Quartiere e di Frazione (Comitati).
2. I Comitati sono organismi territoriali apolitici di partecipazione attiva e democratica ed operano per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del paese.
3. I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente ed a titolo gratuito dai cittadini, al fine di avere un'ampia rappresentatività delle diverse realtà del territorio ed operano nel rispetto dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

ART. 2 - FUNZIONI E FINALITÀ' DEI COMITATI DI QUARTIERE/FRAZIONE

1. I Comitati di Quartiere/Frazione sono riconosciuti dal Comune di Montichiari quali strumenti fondamentali di partecipazione dei cittadini, con funzioni consultive, propositive, di promozione del territorio e della vita sociale del Quartiere.
2. **Funzioni consultive e propositive:**

Le funzioni consultive e propositive attribuite ai Comitati sono finalizzate ad instaurare, mantenere e sviluppare un corretto rapporto di collaborazione e di reciproco scambio fra gli organi di governo dell'Amministrazione comunale e i cittadini del Quartiere/Frazione.

A tal fine i Comitati hanno la facoltà di formulare all'Amministrazione qualsiasi proposta inerente le problematiche del Quartiere/Frazione. Possono inoltre per iscritto richieste di chiarimenti sulle materie relative alla vita del Quartiere/Frazione.

Le proposte dei Comitati non sono vincolanti. L'Amministrazione dovrà sempre rispondere per iscritto entro 30 giorni, sia nel caso di accoglimento delle proposte, sia nel caso di non accoglimento, motivando il diniego.

Tali proposte devono avere come criteri qualificanti il coinvolgimento dei cittadini e l'attenzione al territorio del Quartiere/Frazione.

Esse sono indirizzate al Sindaco e all'Assessore delegato alla partecipazione che ne garantirà il vaglio con gli Assessori competenti.

3. Funzioni di promozione del territorio e della vita sociale:

Ogni Comitato promuove iniziative finalizzate alla tutela del suo territorio e allo sviluppo del suo tessuto sociale, elaborando programmi attraverso la più ampia partecipazione dei suoi abitanti. A tal fine intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con Associazioni, Gruppi di volontariato e altre realtà sociali presenti su tutto il territorio.

I Comitati possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, aventi incidenza sul Quartiere/Frazione con particolare riguardo a:

- Piano di Governo del Territorio e sue varianti;
- Strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio del Quartiere/Frazione;
- Programmi opere pubbliche;
- Viabilità.

ART. 3 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE DI QUARTIERE E DI FRAZIONE

1. Sono organi di partecipazione di Quartiere e di Frazione:

- l'Assemblea di Quartiere/Frazione;
- il Comitato;
- il Presidente del Comitato;
- il Vice Presidente del Comitato;
- il Segretario.

2. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i membri del Comitato restano in carica tre anni.

ART. 4 - ASSEMBLEA DI QUARTIERE/FRAZIONE

1. L'Assemblea di Quartiere/Frazione è sempre aperta a tutti coloro che risiedono nel territorio del Quartiere/Frazione.

2. La prima convocazione dell'Assemblea è indetta dal Sindaco, a cui spetta il compito di presiederla in prima persona o attraverso un proprio delegato.
3. Le Assemblee successive possono essere convocate:
 - dal Presidente del Comitato di Quartiere/Frazione;
 - dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla partecipazione;
 - dal Presidente del Comitato di Quartiere/Frazione entro 20 giorni dalla richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del comitato o da un numero minimo di cittadini del Quartiere/Frazione non inferiore a 30.
4. La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve essere pubblicizzata mediante affissione di locandine e/o sul sito Internet del Comune con un preavviso di almeno 5 giorni.
5. L'Assemblea deve essere convocata con cadenza almeno semestrale.
6. Le decisioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti e non possono essere modificate dal Comitato.

ART. 5 - ELEZIONE DEL COMITATO

1. Il Comitato è composto da cinque membri, eletti a suffragio universale tra i residenti del Quartiere/Frazione, di età non inferiore a sedici anni, che partecipano all'Assemblea.
2. L'elezione del Comitato avviene durante la prima pubblica Assemblea indetta dal Sindaco. Le prime elezioni del Comitato si tengono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nell'Assemblea vengono acquisite le candidature e si procede all'elezione a scrutinio segreto dei componenti del Comitato.
4. Possono candidarsi tutti i cittadini residenti nella zona, di età non inferiore a sedici anni, esclusi i membri della Giunta, del Consiglio comunale e coloro che hanno un mandato politico provinciale, regionale e parlamentare.
5. Nella lista dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.
6. Non sono più eleggibili nel medesimo Comitato di Quartiere/Frazione coloro che ne hanno già fatto parte per due mandati consecutivi.

7. Per l'elezione del Comitato viene costituito un seggio formato da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Sindaco fra i cittadini del Quartiere/Frazione. Lo spoglio delle schede viene effettuato subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.
8. Ad ogni elettore è data la possibilità di esprimere due preferenze, preferibilmente riferite a candidati di sesso diverso.
9. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero dei componenti del Comitato stabilito dal presente regolamento. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.
10. Saranno ritenute valide solamente le elezioni con almeno venticinque elettori. In caso di mancata elezione le nuove elezioni del Comitato verranno effettuate entro sei mesi.

ART. 6 - FUNZIONI DEL COMITATO

1. Il Comitato ha il compito di recepire le proposte e le problematiche emerse nell'Assemblea e di formulare i pareri ed i suggerimenti da presentare all'Amministrazione comunale.
2. I Comitati, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti del Comitato, hanno facoltà di richiedere confronti con il Sindaco e con gli Assessori.
3. Possono predisporre un documento, indirizzato al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale, nel quale vengono formulate richieste rispetto alla realizzazione d'interventi da effettuare nel territorio di competenza, con un preciso ordine di priorità, tese alla valorizzazione, alla messa in sicurezza, alla viabilità e al miglioramento del Quartiere/Frazione stesso.
4. La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta o del Consiglio Comunale. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di convocare periodicamente i Presidenti dei Comitati.
5. Le decisioni del Comitato sono approvate a maggioranza dei presenti e non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato può promuovere referendum consultivi e petizioni popolari, secondo quanto stabilito dallo Statuto comunale e dal relativo regolamento.
7. E' riconosciuta la possibilità di confronto e di coordinamento su tematiche comune tra i diversi Comitati.

ART. 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL COMITATO

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Comitato tra i componenti di esso a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene durante la prima seduta di insediamento del Comitato, da effettuarsi entro 30 giorni dalla prima Assemblea di Quartiere/Frazione.
3. Il Presidente rappresenta il Comitato agli incontri con l'Amministrazione comunale ed ha i seguenti incarichi :
 - convocare e presiedere le Assemblee e le riunioni del Comitato;
 - inviare al Sindaco copia delle convocazioni, l'ordine del giorno ed i verbali delle Assemblee.
4. Il Vice Presidente ha il compito di sostituire in tutte le funzioni il Presidente, in caso di sua assenza.

ART. 8 - SEGRETARIO DEL COMITATO

1. Il Segretario è eletto all'interno del Comitato tra i componenti dello stesso durante la prima seduta di insediamento del Comitato.
2. Redige i verbali dell'Assemblea e del Comitato.

ART. 9 - DIMISSIONE, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DEL COMITATO

1. Le dimissioni da membro del Comitato devono essere presentate al Presidente, che lo sostituisce con il primo dei non eletti.
2. Qualora un membro trasferisca la propria residenza presso un altro Quartiere/Frazione o in un altro Comune decade dalla carica ricoperta.

3. Lo status di membro del Comitato può essere revocato dal Presidente del Comitato dopo tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni.
4. Le dimissioni da Presidente devono essere presentate al Comitato. Qualora egli scelga di restare comunque membro del Comitato si procede alla rielezione del Presidente all'interno del Comitato stesso. Qualora invece decida di non mantenere anche la carica di membro viene sostituito col primo dei non eletti, procedendo quindi alla rielezione del Presidente.
5. In caso di dimissioni del Vice Presidente si procede alla rielezione dello stesso con le stesse modalità previste per la rielezione del Presidente.
6. Il Comitato si scioglie con provvedimento del Sindaco quando, per dimissioni o altra causa, lo stesso sia inferiore a tre membri e non è più possibile alcun provvedimento di surroga. Le nuove elezioni del Comitato verranno effettuate entro sei mesi dal provvedimento di scioglimento del Comitato.

ART. 10 - RISORSE E STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione mette a disposizione, se non presenti nelle aree di Quartiere/Frazione e nei limiti della loro disponibilità, i locali pubblici nei quali svolgere le Assemblee e le riunioni del Comitato.
2. La comunicazione e la pubblicizzazione degli eventi riguardanti i Comitati è svolta attraverso il portale web del Comune in una sezione dedicata e sugli altri canali informativi istituzionali.

ART. 11 - DELIMITAZIONE DEI QUARTIERI E DELLE FRAZIONI

1. I Quartieri e le Frazioni sono così delimitati:
 - **Zona A** : Fascia d'Oro – Vighizzolo
 - **Zona B** : Rò - S. Antonio - S. Giustina
 - **Zona C** : Borgosotto - Bredazzane - S. Cristina - Madonnina - Loc. Arzaga
 - **Zona D** : Boschetti
 - **Zona E** : Novagli - Trivellini

- **Zona F** : Chiarini - Allende - Teotti – Campagnoli
 - **Zona G** : Marcolini vecchie - Marcolini nuove
 - **Zona H** : Centro
2. I Comitati possono proporre variazioni, modifiche e integrazioni alla composizione dei Quartieri e delle Frazioni, secondo criteri di omogeneità e congruenza, che verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.